



Comune di Rabbi

Provincia di Trento



PIANO REGOLATORE GENERALE

variante puntuale

RELAZIONE TECNICA
RISPOSTE ALLE OSSERVAZIONI DELLA CONFERENZA
ISTRUTTORIA D.D. 18/07/2017

IL SINDACO
IL SINDACO
Lorenzo Cicolini



ALLEGATO AL VERBALE DI
DELIBERAZIONE N° 22 D.D. 24/05/2017
CON MODIFICHE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

IL SEGRETARIO
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Aldo Sostanzi

PROGETTISTA :

dott.arch. **Gianluigi Zanutelli**
via Trento, n° 78 - 38023 Cles (Tn)
tel. 0463/423200 - fax 0463/609434
e-mail gzanotelli@virgilio.it

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROV. DI TRENTO
dott.arch. GIANLUIGI ZANOTELLI
ISCRIZIONE ALBO N° 444

RELAZIONE TECNICA

OGGETTO: Comune di Rabbi: variante al piano regolatore – Rif.
Delib.Cons. n. 22. dd. 24/05/2017 – adozione pratica (PRAT. 2309)

Con riferimento alla variante in oggetto e in funzione della nota del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della PAT d.d. 01/08/2017 Prot. N. S013/2017/420773/18.2.2-2016-112, circa l'adozione definitiva della variante stessa ed in particolare alle ultime osservazioni risultanti dalla specifica conferenza istruttoria con i servizi PAT d.d. 18/07/2017 che avevano mosso i rilievi più salienti, si considera quanto segue:

Le aree in questione che sono situate in aree agricole con situazione di tipo geologico e valanghivo dalla carta di sintesi del PUP, sono state individuate e normate dal PRG in maniera specifica nell'articolo 24 comma 14 delle Norme di Attuazione, pertanto si intende soddisfare le singole osservazioni integrando le norme stesse con ulteriori prescrizioni, tenendo conto comunque che su queste aree, in base alla stessa Carta di Sintesi del PUP, in caso di interventi sul territorio è prescritta documentazione comprovante la situazione geologica e valanghiva presente in sito.

Questa condizione viene ripresa pure nella normativa del PRG, dove è sempre prescritta una relazione certificante l'idoneità delle aree destinate all'edificazione ed alle attività sul territorio che potrebbero rivelarsi pericolose in tal senso.

Per quanto riguarda la compensazione delle aree agricole si ribadisce che questa variante risulta propedeutica alla variante generale dove peraltro

le nuove destinazioni agricole compensano ampiamente quelle residenziali e la quantificazione generale è rimandata, partendo dalla situazione originale al futuro strumento urbanistico, già in fase di redazione.

VARIANTE 1 Verrà inserita la prescrizione nella norma art. 24 comma 14 che eventuali interventi in zona agricola siano subordinati a speciali verifiche sulla pericolosità da crollo o caduta massi, condizione questa emersa dalla nuova Carta di Pericolosità ma non presente nella carta di sintesi geologica del PUP.

VARIANTE 2: Si tratta di un'area già edificata dove non è prevista nuova edificazione ma solo dei piccoli ampliamenti degli edifici esistenti.

VARIANTE 3: E' stata integrata la norma specificando meglio le modalità dell'ampliamento volumetrico che peraltro insiste già sul sedime esistente dell'edificio.

VARIANTE 5: Stralciata

VARIANTE 6: Si tratta di aree che data la loro entità e conformazione "non ricoprono alcuna importanza dal punto di vista agricolo".

VARIANTE 7: Stralciata

VARIANTE 9 : Detta area è stata contornata e asteriscata in quanto destinata alla compensazione ai sensi dell'art. 38 comma 6/7 delle norme di Attuazione del P.U.P.

VARIANTE 13: Anche per essa le osservazioni della PAT ne riconoscono il nessun interesse dal punto di vista agricolo e la riduzione

del sito è in funzione della fascia di rispetto dal torrente.
Si tratta comunque di una destinazione ad edilizia
esistente satura dove sono consentiti esclusivamente degli
ampliamenti volumetrici.

VARIANTE 22: E' stata integrata la norma con il divieto di realizzazione di
manufatti edilizi.

VARIANTE 23: Nella norma viene chiarito come non vi sia nessun tipo di
ampliamento del volume del manufatto esistente con il
vincolo di prima casa.

VARIANTE 25: Verrà prescritta la necessità di redarre uno specifico studio
idraulico.

VARIANTE 32: Viene prescritta nella norma, la non possibilità di realizzare
strutture stabili. E' prescritta pure la stagionalità di tale
attività.

Cles, ottobre 2017

Arch. Gianluigi Zanotelli